

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE DI RIFUGIO ALPINO¹ AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 1996, N. 11² E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI E PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2006, N. 1³ DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN FRAZIONE MACHABY DENOMINATO "FORTE DI MACHABY"

Articolo 1 - STAZIONE APPALTANTE: Comune di Arnad – Frazione Closé n. 1 – 11020 ARNAD - TELEFONO 0125 966122 - FAX 0125 966306 – E-MAIL: info@comune.arnad.ao.it – Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo@pec.comune.arnad.ao.it

Articolo 2 - OGGETTO DELL'APPALTO: in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 28 gennaio 2026, esecutiva, è affidata con contratto d'affitto d'azienda la gestione del complesso aziendale di rifugio alpino¹ ai sensi della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11² e successive modificazioni e integrazioni e di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1³ con annesso alloggio per il custode di proprietà comunale sito in frazione Machaby denominato "Forte di Machaby" composta dai locali come meglio evidenziati nelle planimetrie indicate al Capitolato Speciale e dalle attrezzature come indicato all'articolo 3 del Capitolato speciale.

Articolo 3 - FINALITÀ DELL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE: La gestione dell'esercizio pubblico, di cui alla tipologia 2⁴ del Regolamento regionale 2 dicembre 2022, n. 2⁵ potrà, previa indicazione nella domanda di partecipazione, essere delegata a un soggetto-terzo purché in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7.

Il servizio di somministrazione sarà soggetto a tutte le prescrizioni della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1³.

Il gestore si obbliga a tenere la stazione appaltante sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

Articolo 4 - DURATA DEL CONTRATTO: anni uno decorrente dalla data di stipula del contratto di affitto di azienda. La stazione appaltante con proprio atto amministrativo, da comunicarsi con un preavviso di 30 giorni, ha la facoltà di rinnovare, dopo il primo anno, per soli ulteriori anni cinque sotto tutti i patti e condizioni di cui in appresso; alla scadenza il contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di provvedere alla comunicazione. Il gestore ha la facoltà di rescindere dal contratto con comunicazione da pervenire con un preavviso di dodici mesi a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.arnad.ao.it.

Alla scadenza del termine predetto, il gestore dovrà restituire alla stazione appaltante gli impianti, le strutture e tutti i beni oggetto del presente capitolo. Il gestore si impegna a restituire i beni assegnati, ivi compresi quelli realizzati o

acquistati successivamente, in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità secondo la normativa vigente all'atto della riconsegna.

Articolo 5 - CANONE: l'importo totale a base d'asta è fissato in € 51.000,00 (€ cinquantunomila/00), per 6 anni, I.V.A. esclusa così suddivisi:

- 1 anno di gestione: € 6.000,00 IVA esclusa
- 2 anno di gestione: € 7.000,00 IVA esclusa
- 3 anno di gestione: € 8.000,00 IVA esclusa
- 4 – 5 – 6 anno di gestione: € 10.000,00 per anno IVA esclusa.

Le offerte dovranno essere espresse in percentuale esclusivamente in aumento sull'importo a base d'asta. Non saranno ammesse offerte in ribasso, parziali o condizionate o indeterminate.

Il canone, differenziato, è stato stabilito sulla base di vari parametri:

- contenuto sociale del contratto;
- la collocazione territoriale;
- la superficie utilizzata;
- analogia con impianti similari.

Articolo 6 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: Soggetti ammessi a partecipare sono gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 65⁶ del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36⁷, purché in possesso dei requisiti prescritti dal successivo articolo 7.

Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 68⁸ del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36⁷.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Qualora trattasi di associazioni, queste non potranno limitare la fruizione della struttura ai soli soci.

In caso di partecipazione di persone fisiche non costituite in impresa, le stesse dovranno impegnarsi a costituire regolare società entro 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria e comunque ad avviare l'attività entro 45 giorni dalla comunicazione di proposta di aggiudicazione.

Articolo 7 - REQUISITI DI AMMISSIONE: per poter partecipare all'appalto il concorrente, a pena di esclusione, deve:

- a) Possedere i requisiti professionali di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006,

- n. 1³ per la conduzione di pubblici esercizi;
- b) non trovarsi in una di queste condizioni:
- avere in corso un procedimento per la dichiarazione di stato fallimentare, di liquidazione;
 - avere subito una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità, o per delitti finanziari;
 - avere commesso un errore grave nello svolgimento della propria attività professionale;
 - non essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
 - non essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
 - essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni di cui sopra;
 - che siano sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al capo II decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159⁹, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
 - cause di esclusione di cui al Capo II “Requisiti di ordine generali” (dall'articolo 94 all'articolo 98) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36⁷ e ss. mm. ii.;
 - essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 18 ottobre 2001, n. 383¹⁰ e ss. mm. ii. ovvero, nel caso in cui il concorrente si sia avvalso di piani individuali di emersione di cui alla suddetta legge, che si sia concluso il periodo d'emersione, alla data di presentazione dell'offerta;
 - avere cause di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione secondo quanto è previsto dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231¹¹;
 - essere stato destinatario nell'ultimo biennio di procedimenti interdettivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche;
 - avere rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 2359¹² Codice Civile, con altre società concorrenti alla stessa gara, nonché di non partecipare alla procedura di che trattasi contestualmente come ditta singola e come associazione temporanea di imprese o consorzio (anche tra cooperative) ed infine, che non vi sono coincidenze tra il legale rappresentante della ditta per la quale si presenta richiesta di partecipazione con altri legali rappresentanti di ditte che hanno presentato o che presenteranno richiesta di partecipazione per la stessa gara; - disporre della partita IVA ed essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. nei settori oggetto della ristorazione o gestione rifugi, ovvero ad analogo registro professionale per imprese aventi sede in altro Stato U.E.

Non possono esercitare l'attività di somministrazione alimenti e bevande

- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope.

In caso di società il possesso dei requisiti di cui:

- al punto a) del legale rappresentante o del delegato
- al punto b) è richiesto con riferimento sia al legale rappresentante dell'impresa sia altri amministratori o soci come indicato dagli articoli 1¹³ e 2¹⁴ del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159⁹ come aggiornato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161.

Articolo 8 - SOPRALLUOGO: Compatibilmente con le condizioni meteorologiche e di accessibilità, è possibile effettuare un sopralluogo presso il rifugio, previo appuntamento da richiedere telefonicamente o via email alla Stazione Appaltante **entro il giorno giovedì 12 marzo 2026**.

Al fine di garantire a tutti gli operatori economici interessati di poter effettuare la presa visione dei luoghi, si invitano i partecipanti a prendere contatti con gli uffici sin dalle prime date utili, senza attendere gli ultimi giorni disponibili.

Articolo 9 - PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA: Gli operatori che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, corredata dagli allegati richiesti dal bando, all'Ufficio Segreteria della Stazione Appaltante, **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno lunedì 16 marzo 2026**.

La documentazione dovrà essere inviata all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.arnad.ao.it, o tramite posta a mezzo raccomandata A/R, o consegnato direttamente a mano. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65¹⁵ del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Negli ultimi due casi, ai fini della verifica della tempestiva presentazione dell'offerta, faranno fede esclusivamente il timbro e l'annotazione apposti dall'Ufficio Segreteria della Stazione Appaltante contenenti l'indicazione della data e dell'orario di ricezione del plico.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda alla sede sopraindicata, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'offerente, comporta la non ammissibilità di quest'ultimo alla procedura di gara. In caso di plico recapitato tramite agenzie del servizio postale si comunica che si declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che impediscano il recapito entro il termine stabilito.

Il termine si riferisce al momento della consegna del plico all'Ufficio protocollo della Stazione Appaltante e non alla data di spedizione dello stesso.

Per la consegna a mano all'ufficio protocollo, l'orario di apertura al pubblico è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

La documentazione di partecipazione dovrà essere suddivisa in tre distinte sezioni:

- A - Documentazione amministrativa
- B - Offerta tecnica
- C - Offerta economica

Nel caso di presentazione per mezzo posta o a mano il plico dovrà recare i riferimenti del mittente e la dicitura "Affidamento della gestione del Rifugio Machaby nel Comune di Arnad"; all'interno dovrà contenere tre buste recanti le diciture A, B, C di cui all'elenco precedente.

Nel caso di presentazione a mezzo PEC l'oggetto dell'invio dovrà essere "Affidamento della gestione del Rifugio Machaby nel Comune di Arnad", con un unico file .zip denominato "Domanda di partecipazione" che dovrà contenere tre distinte cartelle nominate A, B e C di cui all'elenco precedente. La cartella "C" dovrà essere dotata di una password.

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: La documentazione amministrativa dovrà comprendere:

A1) domanda di partecipazione redatta utilizzando il MODELLO 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE allegato al presente bando, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di impresa non ancora costituita deve contenere l'impegno ad avviare l'attività di impresa nei tempi di cui al precedente articolo 6;

A2) dichiarazione sostitutiva resa e sottoscritta, ai sensi degli articoli 46¹⁶ e 47¹⁷ del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445¹⁸ 4 e ss. mm. ii., dal legale rappresentante, amministratore o soggetto munito di potere di rappresentanza, relativamente al possesso dei requisiti, di cui al precedente articolo 7, lettera B, corredata da copia di un documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità;

A3) attestazione dell'avvenuta prestazione della cauzione a garanzia provvisoria, nelle forme e con le modalità dettagliatamente specificate nell'articolo 13 del presente bando di gara.

A4) nel caso di domande presentate da un organismo collettivo le domande di ammissione alla gara, pena esclusione, dovranno essere corredate da:

1) curriculum indicante il numero dei soci della società, periodo di vita della società, grado di radicamento nel territorio circostante;

2) eventuale lettera di incarico e contestuale accettazione del delegato per la gestione dell'attività di somministrazione di bevande;

3) dichiarazione del soggetto in possesso dei requisiti per la conduzione di esercizi pubblici di somministrazione di bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1³;

4) nel caso di presentazione della domanda da parte di soggetti giuridici non iscritti al Registro delle Imprese copia dello statuto della/e Società, Ente/i Federazione/i o Associazione/i;

5) nel caso di partecipazione di soggetti che, nel caso di aggiudicazione costituiranno una società, dovranno allegare, oltre che i documenti di cui all'articolo 7 per ogni socio, una dichiarazione controfirmata da tutti i soci di impegno a costituire una regolare società commerciale entro 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria e indicante il soggetto delegato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 lettera a).

B. OFFERTA TECNICA: L'offerta tecnica dovrà comprendere:

B1) Curriculum vitae del gestore redatto in formato europeo, con espresso riferimento agli elementi oggetto di valutazione, come descritto all'articolo 10 punto A "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA". Potranno essere allegate idonee certificazioni utili a dimostrare l'esperienza maturata. In caso di impresa non costituita, potranno essere allegati i curriculum dei soggetti che andranno a formare la nuova impresa in qualità di titolari o soci (non dipendenti o coadiuvanti).

B2) Progetto di gestione, suddiviso in capitoli con riferimento agli elementi oggetto di valutazione, come descritto all'articolo 11 punto "A - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA". La relazione dovrà essere redatta in numero massimo di 10 facciate A4 (dimensione minima carattere 12);

C. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere redatta in bollo da € 16,00 (solo per i soggetti che non siano esenti dall'imposta di bollo), redatta in lingua italiana o francese, compilando l'allegato "MODELLO 3 - OFFERTA ECONOMICA" e sottoscritta con firma leggibile e per esteso da soggetto dotato di poteri di rappresentanza (nel caso l'offerta provenga da una persona giuridica), contenente l'indicazione, in cifre e in lettere del prezzo offerto, seguita dal luogo, dalla data di nascita e dal codice fiscale del richiedente nonché dall'esatta indicazione della ragione sociale e della sede legale della società, nel caso l'offerta provenga da una persona giuridica. In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e in quello in lettere, l'aggiudicazione avverrà esclusivamente sulla base dell'indicazione più vantaggiosa per la stazione appaltante.

Le condizioni contenute nelle dichiarazioni sopra richieste saranno verificate dalla stazione appaltante nei confronti dell'aggiudicatario, ai sensi della normativa vigente, prima della stipula del contratto.

È possibile altresì la presentazione anche da parte di un gruppo di soggetti finalizzati alla costituzione, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di una regolare società. In tal caso l'offerta dovrà essere controfirmata da tutti i soggetti.

L'imposta di bollo potrà essere corrisposta in uno dei seguenti modi: mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate oppure in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati. Nella prima ipotesi all'offerta economica dovrà essere apposto l'apposito contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario; nella seconda dovranno essere riportati sull'offerta economica gli estremi dell'atto autorizzativo all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale.

Articolo 10 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: La procedura è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

L'offerta complessiva verrà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica.

L'offerta è ammissibile se la parte relativa al progetto tecnico raggiunge un punteggio minimo di 42 punti su un punteggio massimo attribuibile di 80 punti.

A. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Per quanto attiene al punteggio di cui al punto 1 si terrà conto del soggetto titolare in caso di ditta individuale e dei soci che prestano la loro attività nell'impresa. Nel caso di presentazione di società di persone non si terranno conto dei punteggi di amministratori Unici o facenti parte del consiglio di amministrazione se non sono anche soci lavoratori.

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1	CURRICULUM VITAE DEL GESTORE	30

	<p>Esperienze di gestione/custodia di strutture turistico-ricettive. Il punteggio massimo verrà attribuito al soggetto che potrà dimostrare un'esperienza di almeno 5 anni. Per durate inferiori, si procederà proporzionalmente (con arrotondamento per difetto al mese intero). (esempio: 5 anni = 100% del punteggio, 2 anni e 6 mesi = 50% del punteggio).</p> <p>Le esperienze maturate devono essere autodichiarate e possono essere allegate idonee certificazioni. Non verranno tenute in considerazione descrizioni generiche e non verificabili dalla commissione.</p> <p>Dovranno essere indicati almeno data di inizio e data di fine dell'attività, denominazione e classificazione struttura, ubicazione, ruolo (dipendente, socio, titolare...), sintetica descrizione delle mansioni svolte.</p> <p>Il punteggio massimo attribuibile varia in base alla tipologia di struttura gestita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rifugi alpini o escursionistici – 20 punti - Altre strutture alberghiere o extra-alberghiere o agrituristiche con somministrazione alimenti e bevande – 15 punti - Attività di somministrazione alimenti e bevande – 10 punti <p>Verrà attribuito il punteggio massimo se le attività sono svolte in qualità di titolare o socio di impresa; in caso di attività svolta in qualità di dipendente o collaboratore a qualunque titolo, il punteggio verrà diminuito del 50%. Verrà riconosciuta per un solo soggetto.</p>	
1.B	<p>Titoli di studio o percorsi formativi in ambito turistico e/o ricettivo Otterranno un maggior punteggio i soggetti in possesso di titoli di studio in ambito attinente al turismo o alla ristorazione, oppure che abbiano frequentato con buon esito percorsi specialistici o corsi di formazione nelle medesime materie, in enti o istituti pubblici o riconosciuti dalla Regione Automa della Valle d'Aosta, negli ultimi 5 anni mediante attestati mediante idonei documenti probanti verificabile dalla commissione.</p>	5
1.C	<p>Esperienze in ambito di animazione ambientale e/o escursionistica e/o in ambito cicloturistico. Le esperienze maturate devono essere idoneamente certificate (a titolo esemplificativo: guida alpina, accompagnatore naturalistico, ecc.) e svolte con continuità dimostrabile.</p> <p>Verrà data prevalenza alle attività svolte in ambito montano.</p> <p>Verrà attribuito il punteggio massimo se le attività sono svolte in qualità di titolare o socio di impresa; in caso di attività svolta in qualità di dipendente, il punteggio verrà diminuito fino al 50%, a discrezione dei commissari, anche sulla base dell'attività effettivamente svolta e del livello di subordine, come risultante dalla descrizione o dalle eventuali referenze fornite. In caso di attività svolta in subordine, è pertanto consigliabile fornire una breve descrizione della struttura organizzativa che si occupa dell'attività e</p>	5

	del ruolo svolto all'interno di essa.	
2	PROGETTO DI GESTIONE	50
2.A	Otterranno il maggior punteggio le offerte che: – dimostreranno particolare conoscenza delle condizioni ambientali della zona e del territorio di riferimento, delle vie di accesso al rifugio ed ai rifugi limitrofi; – dimostreranno particolare attenzione all'analisi dei rischi e delle criticità connesse con la gestione, legate all'ubicazione del rifugio, agli elementi che possono condizionare la disponibilità all'apertura nel periodo invernale, ecc.; – prevederanno utilizzi della struttura anche al di fuori dei periodi minimi richiesti dal bando; – presenteranno un progetto realistico di valorizzazione turistica della struttura, con particolare riferimento alle sue caratteristiche di struttura bike-friendly.	20
2.B	Impegno alla pulizia 3 volte all'anno, nei mesi di maggio, luglio e settembre, dei seguenti sentieri: Ostello – Corma Machaby e Ostello – frazione Machaby superiore – Pilastro Lo Masti come evidenziato nella planimetria.	10
2.C	Migliorie da apportare, a cura del gestore, relativamente agli arredi interni, ai macchinari e a quanto altro occorre per renderla più funzionale e ricettiva. Otterranno il maggior punteggio le offerte che saranno reputate dalla Commissione funzionali alla gestione dell'attività e ritenute concretamente e tempestivamente attuabili.	15
2.D	Dichiarazione di impegno all'utilizzo di prodotti tipici e/o a km. 0 in particolare di prodotti DOP e PAT della Valle d'Aosta.	5

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio per ogni singolo sub criterio discrezionale sarà attribuito ad insindacabile giudizio da ciascun componente della commissione secondo i seguenti coefficienti:

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>
Ottimo: l'offerta è giudicata pienamente aderente alle aspettative qualificante ed esaustiva della Stazione Appaltante	1,00
Buono l'offerta è giudicata significativa, con buona rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante	0,75
Discreto l'offerta è giudicata discretamente adeguata con discreta rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante	0,50
Sufficiente l'offerta è giudicata discretamente adeguata con	0,25

discreta rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante	
Insufficiente: l'offerta è giudicata priva di elementi apprezzabili, non in linea con le esigenze della Stazione Appaltante	0,00

Ciascun commissario attribuirà un coefficiente a ciascuna offerta; sarà effettuata la media dei coefficienti attributi; detta media sarà trasformata in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Nel caso di partecipazione di un solo operatore economico non si procederà con la riparametrazione dei punteggi tecnici.

Nella definizione della media dei coefficienti di prestazione, sia nella riparametrazione, sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

Per il punteggio di ogni singolo sub criterio non discrezionale si rimanda al punteggio indicato nella tabella.

B. OFFERTA ECONOMICA

L'attribuzione del punteggio dell'offerta economica, da esprimersi indicando il rialzo percentuale offerto sul canone annuale posto a base d'asta (pari a € .000,00), avverrà secondo l'applicazione della seguente formula:

$$X = \frac{(Ro \times 20)}{Ri}$$

dove:

X = Punteggio attribuito al concorrente iesimo

Ri = Rialzo più alto

Ro = Rialzo offerto

Nella definizione ed attribuzione dei punteggi, sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

Articolo 11 - SVOLGIMENTO DELLA GARA: La gara si svolgerà il giorno **lunedì 16 marzo 2026, a partire dalle ore 14.30**, presso la sede della stazione appaltante, in seduta pubblica per l'ammissione dei concorrenti ed in seduta riservata per l'assegnazione dei punteggi.

Durante la fase di ammissione, la commissione di gara pubblicamente procederà alla verifica della regolarità dei plachi pervenuti in tempo utile, all'apertura degli stessi, all'esame della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", all'ammissione o all'esclusione dalla gara.

Esaurita la fase di ammissione, la commissione, in seduta riservata, procederà all'esame della documentazione contenuta nella busta "B - Offerta Tecnica" dei soli partecipanti ammessi, valuterà le offerte tecniche presentate ed assegnerà i punteggi di merito tecnico, secondo i criteri e gli elementi stabiliti nel precedente articolo 10.

Ultimate le procedure di valutazione degli elementi tecnici, la commissione, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta "C - Offerta Economica", all'assegnazione dei relativi punteggi e al calcolo del punteggio complessivo di ciascuna istanza ammessa (offerta tecnica + offerta economica), nonché alla determinazione della graduatoria finale. In tale sede il soggetto che ha presentato

la domanda via Pec dovrà fornire alla commissione la password di accesso alla Cartella C. In caso di assenza verrà ritenuto rinunciatario.

La commissione proclamerà i risultati della gara e proporrà l'aggiudicazione della stessa nei confronti del soggetto classificatosi al primo posto nella graduatoria di valutazione delle offerte.

La Commissione di gara si riserva di richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata. In caso di mancanza, incompletezza o di ogni altra irregolarità essenziale della documentazione di gara al concorrente interessato viene assegnato un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione di tale documentazione. Non possono comunque essere regolarizzate le firme mancanti sull'istanza di partecipazione e sull'offerta.

Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà ad aggiudicazione nei confronti del concorrente che avrà riportato il punteggio più elevato in corrispondenza del sotto-criterio 1.A. Nel caso che anche detto punteggio risulti pari si procederà a sorteggio ai sensi dell'articolo 77¹⁹ del R.D. 23 maggio 1924, n. 827²⁰.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, previa verifica della convenienza ed idoneità della stessa. Resta nella facoltà alla stazione appaltante di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente, congrua o idonea rispetto all'oggetto dell'appalto, ovvero di procedere all'affidamento della struttura anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente, congrua ed idonea all'oggetto dell'appalto.

Relativamente alla presente gara non si potranno presentare offerte parziali o subordinate a condizioni non disciplinate dalla lex specialis di gara.

L'esito della gara varrà comunicato a ciascun concorrente e reso pubblico nelle forme di legge.

L'aggiudicazione è subordinata alla positiva verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati per l'ammissione alla gara, da esperirsi nelle forme e nei modi di legge. L'aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente il concorrente vincitore della gara, mentre la stazione appaltante sarà impegnata una volta intervenuta l'aggiudicazione definitiva, fatto salvo, comunque, l'accertamento in capo all'aggiudicatario di ogni requisito previsto dalla legge. L'offerta rimarrà valida ed impegnativa per il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla data di esperimento della gara.

Articolo 12 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI:

Al fine di poter procedere alla stipulazione del contratto, il soggetto risultato aggiudicatario dovrà provvedere agli ulteriori adempimenti con le modalità e nel termine che verranno comunicati dalla stazione appaltante e in particolare produrre l'eventuale necessaria documentazione di rito, nonché presentare gli originali dei documenti sostituiti con dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445¹⁸.

Qualora il soggetto risultato aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, la stazione appaltante potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria (sempre che l'offerta di questo sia ritenuta valida), il quale

resta vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal giorno successivo a quello fissato come scadenza per la presentazione dell'offerta.

Se neppure il secondo classificato provi quanto dichiarato, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, ovvero di procedere a nuova gara.

Divenuto esecutivo il provvedimento di aggiudicazione, si procederà alla stipula di regolare contratto nella forma della scrittura privata, con oneri e spese ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

Tutte le spese inerenti al presente appalto, comprese imposte e tasse di bollo, sono a totale carico del soggetto aggiudicatario.

Articolo 13 - CAUZIONE: La ditta appaltatrice dovrà costituire cauzione sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa per un importo pari al 10% del valore dell'azienda derivante dall'aggiudicazione. Si rimanda all'articolo 40 del capitolato speciale.

Articolo 14 - ANNULLAMENTO O REVOCA DELLA PROCEDURA DI GARA: la stazione appaltante si riserva, motivatamente, di annullare o revocare la gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi a qualsiasi titolo, neanche a sensi degli articoli 1337²¹ e 1338²² c.c. Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell'offerta. I costi sostenuti dai partecipanti alla gara relativi alla predisposizione, della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnico - economica saranno a carico esclusivo dei partecipanti stessi.

Articolo 15 - RICHIESTA COPIE: Il capitolato speciale d'appalto nonché il bando di gara potranno essere richiesti, previo pagamento delle somme dovute per la documentazione, presso la stazione appaltante.

Articolo 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19²³ e successive modificazioni e integrazioni il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale.

Articolo 17 - TRATTAMENTO DEI DATI: La stazione appaltante si impegna a trattare i dati personali eventualmente acquisiti nell'esecuzione del contratto nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché delle disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati. Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Comunale della Stazione Appaltante.

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679:

1. i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a

- disposizione degli uffici;
2. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
 3. l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara in oggetto;
 4. i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
 5. il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto l'interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Articolo 18 - RINVIO: Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si richiamano le condizioni di cui al capitolo speciale di appalto.

Articolo 19 - ALLEGATI

Sono allegati al presente bando:

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

OFFERTA ECONOMICA

NOTE

¹ Sono rifugi alpini le strutture ricettive ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni, idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone isolate di montagna raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai, morene o anche con strade non aperte al pubblico transito veicolare o mediante impianti a fune.

² Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere

³ Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13

⁴ Ristorazione con somministrazione diretta: gli esercizi nei quali è effettuata la somministrazione degli alimenti e bevande di cui alla lettera a) e, inoltre, la preparazione di alimenti e bevande configurabile come attività di ristorazione.

⁵ Nuova disciplina dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1. Abrogazione del regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2

⁶ 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

3. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure per l'affidamento di appalti che comportino esecuzione di servizi o lavori nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione e possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente.

⁷ Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

⁸ 1. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

-
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.
 3. I raggruppamenti temporanei non possono essere obbligati ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione.
 4. Le stazioni appaltanti possono:
 - a) imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto;
 - b) specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive.
 5. Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
 6. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 5 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
 7. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
 8. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
 9. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati. Nel caso di cui al comma 4, lettera a) e nell'ipotesi in cui i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori, anche in parte, dei lavori dopo l'aggiudicazione costituiscono tra loro una società anche consortile, ai sensi del Libro V del Titolo V, Capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati a far data dalla notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante e, subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tale ipotesi la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto.
 10. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.
 11. I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.
 12. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
 13. Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95.
 14. La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o

consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

15. È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammisible nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 del presente articolo.

16. L'inosservanza di quanto prescritto al comma 15 comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

17. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

18. Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).

19. In caso di procedure ristrette o negoziate oppure di dialogo competitivo l'operatore economico invitato individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

⁹ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

¹⁰ Primi interventi per il rilancio dell'economia.

¹¹ Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

¹² Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

¹³ I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:

a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;

b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

¹⁴ Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento»;

¹⁵ Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20;

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;

b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis;

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale.

Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;

1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.

2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento;

4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: "2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

¹⁶ 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

¹⁷ 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

¹⁸ Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa

¹⁹ 1. Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'ufficiale incaricato. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario.

2. Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere contenute entro il limite di cui al secondo comma dell'articolo 75 e all'ultimo comma dell'articolo 76, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario.

²⁰ Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato

²¹ Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede

²² La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto

²³ Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.